

REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

ART. 1 FINALITA' DELLA SCUOLA

La scuola è luogo di istruzione, formazione ed educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee. Di questo processo gli studenti sono protagonisti e artefici insieme agli insegnanti ed al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori di aule.

ART. 2 IL COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti è costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.

ART. 3 DIRETTIVO DEL COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato elegge a scrutinio segreto 7 membri che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco. I membri del Direttivo nominano il Presidente, un vice presidente ed un Segretario il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo.

ART. 4 COMPITI DEL DIRETTIVO

Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione di tale compito è affidato al Presidente del Comitato Studentesco e al vicepresidente.

Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni. Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.

ART. 5 PRESIDENTE DEL COMITATO STUDENTESCO

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco e del Direttivo; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

Il presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

ART. 6 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI ISTITUTO

La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche di istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 14 c. 2.

La richiesta può essere presentata anche dal Direttivo all'unanimità o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, sempre all'unanimità.

ART. 7 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL COMITATO STUDENTESCO

Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, di norma, può essere effettuata una sola riunione, di un'ora al mese, in orario di lezione.

Il Comitato può essere convocato dal Direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.

L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso.

La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.

In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno. Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno a influire sul monte ore a disposizione degli studenti.

ART. 8 RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE RIUNIONI DEL COMITATO STUDENTESCO

Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'odg dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del regolamento.

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

ART. 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

Il presente Regolamento può essere modificato dal Comitato Studentesco a maggioranza assoluta dei suoi membri.